

TRIBUNALE DI SIRACUSA

\* \* \* \* \*

PROCEDIMENTO ESECUTIVO IMMOBILIARE N. 508/2012 R.E.I.

E

FALLIMENTO N. 39/22 R.F.

\* \* \* \* \*

AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta avv. Tania Cavalieri, professionista delegato dal Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., e dal Giudice Delegato, giusta provvedimento di autorizzazione del 19/05/2026, per il compimento delle operazioni di vendita, che avverranno presso la sala aste sita nel Palazzo di Giustizia (viale Santa Panagia 109, Siracusa), livello 0, corpo B, fax: 0931.752616);

premesso che è stato disposto procedersi – nominando gestore della vendita telematica la società Zucchetti – alla vendita sincrona mista dei beni appresso descritti:

**LOTTO UNICO: azienda alberghiera, sita in Siracusa nella C.da Cozzo Pantano, Traversa Torre Landolina 11, denominata "Il Podere" composta dal fabbricato, insistente su uno stacco di terreno di mq 12.680 (in catasto Fg. 110 p.lla 502 E.U.), identificato al NCEU al foglio 110 p.lla 502 cat. D/2 e dalle altre componenti aziendali (avviamento, beni mobili, attrezzature, ecc.). Prezzo base d'asta € 1.903.307,10 (oltre IVA nella misura di legge, se dovuta), di cui € 1.053.388,10 per l'immobile (tenuto conto dei costi per la regolarizzazione urbanistica meglio descritti nella relazione di stima) ed € 849.919,00 per l'azienda. Valore minimo dell'offerta, a pena di inefficacia della stessa ex art. 571 c.p.c., € 1.427.480,33. Minima offerta in aumento € 96.000,00".**

**All'interno del lotto è posta la cabina dell'ENEL.**

L'azienda sarà posta in vendita (precisando che la vendita è a corpo e non a misura e che

eventuali differenza di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova risultante dalla documentazione in atti (con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni, azioni e servitù, attive e passive) anche in relazione alla legge n. 47 del 1985 ed al testo unico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 e loro successive modificazioni e/o integrazioni, con espresso avvertimento che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico, e di cui all'art. 40, 6° comma, della citata legge 28/2/85 n. 47, con presentazione della domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Inoltre, si dichiara espressamente che è stato rilasciato l'APE e di non essere in grado di verificare se tutti gli impianti (elettrici, idrici, sanitari, radiotelevisivi, riscaldamento, gas, ecc.) posti a servizio degli immobili sopra descritti siano conformi alle normative vigenti. Il su descritto immobile e la componente aziendale, pertanto, anche relativamente ai suddetti impianti, verranno venduti nello stato di fatto in cui questi ultimi oggi si trovano e relativamente ai quali viene espressamente esclusa la garanzia di legge.

Infatti, la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

A tal proposito si precisa che il CTU, nella relazione redatta in seno alla procedura fallimentare, in ordine alla **situazione urbanistica** ha dichiarato che: "... l'attuale stato

*di fatto non è conforme a quanto rappresentato nella planimetria catastale ove non sono riportati i corpi E, F e G. Differisce inoltre per lievi modifiche della distribuzione interna del piano terra del corpo A e del corpo B. Queste ultime modifiche potranno essere regolarizzate mediante aggiornamento delle planimetrie, con un costo stimato in complessivi € 1.500,00. Dovendosi prevedere la rimozione dei corpi E, F e G per le ragioni connesse agli aspetti di natura urbanistica di cui si dirà in seguito, non si ritiene necessario regolarizzare la loro situazione ...”. Ed ancora “... i corpi di fabbrica A e B, di vecchia costruzione, sono stati integralmente ristrutturati e destinati a struttura ricettiva alberghiera in forza della concessione edilizia n.137 del 17/06/2003. Risulta inoltre rilasciata l’autorizzazione edilizia n.5185 del 7/06/2005 per variante in corso d’opera relativa a piccole modifiche della distribuzione interna di alcuni vani dei corpi A e B, modifica della posizione delle aperture interne, adeguamento di quelle esterne, allocazione in zona non visibile delle unità esterne dell’impianto di climatizzazione e ventilazione, diversa sistemazione dell’area esterna di pertinenza, dell’area carrabile e dell’area destinata a verde. I corpi di fabbrica C e D e le due piscine esterne sono stati inizialmente realizzati in assenza di titolo autorizzativo e successivamente regolarizzati con concessione edilizia in sanatoria n.177/05-2 del 31/05/2005, rilasciata ai sensi della L. 326/03. Risulta infine rilasciata l’autorizzazione di agibilità prot. n. 726/05 del 30/06/2005. Il terreno su cui insiste il complesso ricade in zona E “Aree per l’Attività Agricola” del vigente PRG mentre i corpi A e B rientrano tra le “Masserie e gli edifici rurali di cui si dispone la tutela”. Il terreno ricade inoltre nel paesaggio locale PL09 “Bassa Valle Dell’Anapo” del vigente Piano Paesaggistico, non sottoposto a tutela. Allo stato attuale la situazione urbanistica non può ritenersi regolare in quanto il corpo A e il corpo C presentano lievi modifiche della distribuzione interna rispetto a quanto riportato negli elaborati grafici allegati all’ultimo titolo autorizzativo. In particolare, risultano realizzati dei tramezzi all’interno dell’ex sala conferenze, posta al piano terra, lato nord*

*del corpo A, ed una porta di comunicazione tra due vani del corpo C. Risultano, inoltre, privi di titolo autorizzativo i corpi di fabbrica E, F e G e le ulteriori strutture realizzate nella zona ovest dell'area esterna, ovvero il pergolato di 38 mq presente tra il corpo F ed il corpo C e gli spazi coperti di 48 mq e 17,00 mq presenti rispettivamente tra il corpo F ed il confine sud del lotto e tra il corpo F ed il corpo A. Le modifiche interne dei corpi A e C potranno essere regolarizzate ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 con un costo presunto di € 2.500,00 comprensivo di sanzioni e spese tecniche. Non si ritengono invece regolarizzabili i corpi E, F e G e le ulteriori strutture realizzate tra i corpi F, C ed A prima descritte, in quanto non conformi alla normativa edilizia e urbanistica vigente. Se ne prevede pertanto la rimozione con un costo stimato in circa € 10.000,00".*

In ordine alla **Destinazione Urbanistica**, il certificato in atti ricomprende la p.lla 502 del Fig. 110 che ricade nella Zona E "Area per l'attività Agricole" ed è in parte ricompresa nell'ambito delle "Masserie ed Edifici Rurali di cui si dispone la tutela", sottoposta ai vincoli meglio specificato nel suddetto certificato.

In ordine allo **stato di occupazione**, si precisa, infine, che per l'intero compendio staggito è stata autorizzata la sottoscrizione di un contratto di affitto di azienda biennale, **sottoposto alla condizione risolutiva** (anche) dell'emissione del decreto di trasferimento avente ad oggetto il lotto unico sopra descritto.

Ed ancora,

- ritenuto che occorre fissare sia i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e la data per l'esame delle stesse, specificando che tali offerte potranno essere presentate sia in via telematica che su supporto analogico mediante deposito di

busta;

- ritenuto che chiunque, ad eccezione del debitore, è ammesso a presentare offerte per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.;



prezzo proposto per il “fabbricato” ed uno in misura non inferiore al 20% del prezzo proposto per le “altre componenti aziendali”, a titolo di spese. L’importo depositato a titolo di fondo spese sarà trattenuto per oneri, diritti e spese – fatta salva la restituzione dell’eccedenza. All’esterno della detta busta saranno annotati, da parte del professionista delegato o di un suo incaricato, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nominativo del Giudice dell’Esecuzione e del Giudice Delegato, quello del professionista delegato e la data fissata per l’esame delle offerte. Nel caso di offerta telematica, i medesimi importi devono essere corrisposti mediante bonifico sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva per quanto riguarda il “fabbricato” e sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale per quanto riguarda le “altre componenti aziendali” ed all’offerta deve essere allegata copia delle contabili di avvenuto pagamento relative al versamento delle cauzioni e dei fondi spesa;

- che l’offerente deve dichiarare di avere preso visione delle due perizie di stima, nonché la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale. In mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria;

- ritenuto che l’offerta non è efficace, altresì, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo base d’asta e se l’offerente non presta le cauzioni – che saranno trattenute in caso di inadempimento – come sopra determinate;

- ritenuto che l’offerta è irrevocabile (e di ciò si terrà conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell’offerente) salvo che: 1) venga ordinato l’incanto; 2) siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta;

- che, inoltre, in caso di **offerte presentate con modalità telematica**, le stesse devono essere conformi alle previsioni degli artt. 12 ss. del D.M. n. 32 del 26 febbraio 2015, qui di seguito trascritti:

*“Art. 12. Modalità di presentazione dell’offerta e dei documenti allegati*

*1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere: a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA; b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;*

*c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;*

*d) il numero o altro dato identificativo del lotto;*

*e) la descrizione del bene;*

*f) l'indicazione del referente della procedura;*

*g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;*

*h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;*

*i) l'importo versato a titolo di cauzione;*

*l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;*

*m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);*

*n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;*

*o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.*

*2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.*

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).

Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti

*informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.*

*Art. 13. Modalità di trasmissione dell'offerta*

*1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).*

*2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.*

*3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.*

*4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.*

*Art. 14. Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica*

*1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.*

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

#### *Art. 15. Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia*

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente”;

- ritenuto che, in caso di offerta telematica, l'offerente deve procedere al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per legge in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del D.P.R 447/2000; tale importo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica", sul Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite il servizio "Pagamento di bolli digitali";

- ritenuto che, in caso di unico offerente, se l'offerta è pari o superiore al valore del complesso aziendale staggito stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, si può far luogo alla vendita quando debba ritenersi non esservi seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.;

- ritenuto che, in caso di più offerte, salvo quanto disposto dal 2° e 4° comma dell'art. 573 c.p.c. in caso di presentazione di istanza di assegnazione, si procederà ad una gara tra gli offerenti sulla base dell'offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, potrà essere disposta – ai sensi dell'art. 573 c.p.c. – la vendita a favore della migliore offerta. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta si terrà conto dell'entità del prezzo, ma a parità di prezzo, sarà prescelta l'offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile, ovvero, in subordine, quella cui sia allegata la cauzione di maggiore entità, nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. Nell'ipotesi di più offerte uguali, la vendita verrà disposta a favore di colui che l'ha presentata per primo;

- ritenuto che l'aggiudicazione sarà definitiva non essendo soggetta all'aumento del quinto di cui all'art. 584 c.p.c..

Ed ancora,

- ritenuto che l'aggiudicatario, entro il termine (non prorogabile) di centoventi giorni dalla

data di aggiudicazione, a pena di decadenza da quest'ultima e perdita della cauzione, dovrà versare il saldo del prezzo, detratta la sola cauzione, con le seguenti modalità:

1) "fabbricato": aliquota pari al 55,345146% del prezzo di aggiudicazione (oltre IVA nella misura di legge, se dovuta) mediante assegno circolare intestato al professionista delegato o mediante bonifico sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva e, con le stesse modalità, l'eventuale integrazione del deposito per spese;

2) "altre componenti aziendali": aliquota pari al 44,654854% del prezzo di aggiudicazione (oltre IVA nella misura di legge, se dovuta) mediante assegno circolare intestato a "Fallimento n. 39/22 R.F." o mediante bonifico sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale e, con le stesse modalità, l'eventuale integrazione del deposito per spese

- ritenuto che l'immobile sarà venduto libero da iscrizioni ipotecarie, pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli che, se esistenti al momento della vendita, verranno cancellate a cura del professionista delegato. Ogni relativo onere fiscale e tributario derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario;

- ritenuto che sono poste a carico dell'aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, ai sensi dell'art. 2, c. VII, del D.M. 227/2015;

- che, se l'immobile è ancora occupato dall'esecutato o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario, con spese a carico della procedura sino all'approvazione del progetto di distribuzione;

- ritenuto che del presente avviso, unitamente all'elaborato peritale ed all'ordinanza di delega, verrà data pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche e mediante pubblicazione sui siti internet [www.tribunalesiracusa.it](http://www.tribunalesiracusa.it), [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) e -a cura di Edicom Finance tramite il sistema "Aste Click"- sui siti internet immobiliari privati [casa.it](http://casa.it), [idealista.it](http://idealista.it) e [bakeka.it](http://bakeka.it) e sul sito [www.asteanunci.it](http://www.asteanunci.it);

- che, ai fini dei versamenti di cui in premessa, si precisa che:

1) il conto corrente della procedura esecutiva - acceso presso la Banca Bper di Siracusa - ha il seguente codice IBAN: **IT 55 V 0538 7171 0000000 3269189**;

2) il conto corrente della procedura concorsuale - acceso presso la Banca Bper di Siracusa - ha il seguente codice IBAN: **IT 74 N 0538 7171 0000000 3704674**.

Si precisa che il bonifico dovrà riportare, caso per caso, le seguenti causali: 1) “procedura esecutiva n. 508/12 REI - versamento cauzione”; 2) “procedura esecutiva n. 508/12 REI - versamento fondo spese”; 3) “procedura esecutiva n. 508/12 REI - versamento saldo-prezzo”, 4) “procedura esecutiva n. 508/12 REI - versamento integrazione fondo spese; 5) “Fallimento n. 39/22 R.F. - versamento cauzione”; 6) “Fallimento n. 39/22 R.F. - versamento fondo spese”; 7) “Fallimento n. 39/22 R.F. - versamento saldo-prezzo”, 8) “Fallimento n. 39/22 R.F. - versamento integrazione fondo spese”;

tutto ciò premesso e ritenuto

### **FISSA**

la data del **30/10/2026, ore 11**, per l’esame delle offerte di acquisto senza incanto.

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso lo studio del predetto Professionista Delegato previo appuntamento telefonico (0931.60857).

Siracusa li 03/06/2026

Il professionista delegato

avv. Tania Cavalieri